"BANDO PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE – PROGETTI DI TIPO A - ANNUALITÀ 2021" Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12, artt. 5 e 10.

Il presente bando è finalizzato a promuovere il finanziamento di progetti degli enti locali della Regione Campania, ai sensi della legge 13 giugno 2003 n. 12, artt. 5 e 10, tesi all'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali e ad ottimizzare e potenziare la funzionalità e l'interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, valorizzando nel contempo l'aggregazione strutturale e funzionale della polizia locale.

1. BENEFICIARI

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Sono ammissibili a finanziamento i progetti presentati da:

- a) Comuni singoli dotati di un corpo o servizio di polizia locale avente in organico almeno due unità di personale con contratto a tempo pieno ed indeterminato alla data del 01/01/2021;
- b) Unione di Comuni, associati per tutte le funzioni di polizia locale, dotati di un corpo o servizio di polizia locale avente in organico almeno due unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato alla data del 01/01/2021;
- c) Enti associati, per tutte le funzioni di polizia locale, dotati di un corpo o servizio di polizia locale avente in organico almeno due unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato alla data del 01/01/2021.

In caso di Unioni di comuni oppure enti associati per l'esercizio di tutte le funzioni di polizia municipale si richiede che, rispettivamente lo Statuto o Convenzione, abbia una durata non inferiore di almeno tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando e/o dalla data di eventuale scorrimento della graduatoria. Tutti gli enti associati devono partecipare al progetto, anche finanziariamente, secondo gli accordi sottoscritti.

Non è ammessa la partecipazione, pena l'esclusione, di uno stesso ente a più progetti.

Un Ente può partecipare solo in forma singola o associata o come componente di una Unione dei comuni. Nel caso in cui un comune partecipi sia in forma singola che in forma associata ad altri Enti, entrambe le domande di accesso al contributo saranno escluse dall'istruttoria.

Non possono presentare istanza gli Enti già beneficiari di contributi regionali di cui al precedente bando approvato in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 746 del 13/11/2018.

Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui al presente Bando si applicano le disposizioni in materia di regolarizzazione delle posizioni debitorie per canoni idrici e/o di depurazione ex art. 1 L. R. n. 1/2012 e art. 1, comma 181, L. R. n. 5/2013.

2. PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

Il contributo è destinato a un solo progetto di investimento scelto, in via esclusiva, fra quelli di seguito indicati:

A) Approntamento e/o implementazione di centrali operative della polizia locale con sistemi tecnologicamente avanzati (hardware e software) di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, interoperabili anche con le centrali delle forze di polizia nazionali, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali.

Si escludono espressamente:

- le spese relative alla realizzazione di impianti di videosorveglianza;
- le spese per progettazione, direzione lavori e collaudo per approntamento e/o implementazione di centrali operative;
- le spese per assistenza, garanzia e licenze d'uso software per strumentazioni.

B) Acquisto di mezzi mobili:

B.1 Biciclette elettriche, Motocicli, Autovetture, Unità mobili attrezzate, veicoli per cinofili e/o dotazioni per autovetture adibite al servizio di polizia stradale (in conformità a quanto previsto dall'Allegato D del Regolamento Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 - esecuzione dell'art. 16 della L. R. 12/2003-):

B.2 Strumenti tecnologici per la Polizia Locale atti ad incrementare la sicurezza urbana:

- Dash cam, Body cam, personal computer, computer palmari, Geographic Information System (GIS), strumentazione portatile per l'analisi di falsi documentali, acquisto di tecnologia Drone.

Si escludono espressamente:

- o spese per acquisto di apparecchiature non ricomprese negli elenchi B.1 e B.2;
- o spese per il trasporto o consegna mezzi mobili (punto B.1) presso la sede Comando di Polizia Locale;
- o spese per corsi di formazione relativi all'utilizzo delle strumentazioni acquistate;
- o spese per supporto amministrativo, spese generali e arrotondamenti.
- o spese per assistenza, garanzia e licenze d'uso software relative alle strumentazioni acquistate.

Non è ammesso l'acquisto dei relativi beni attraverso contratti di noleggio e/o leasing.

I beni oggetto di finanziamento non potranno subire cambiamenti di destinazione d'uso prima di un quinquennio, fatto salvo il normale deperimento.

Saranno ritenute ammissibili solo le spese le cui voci risultano dettagliatamente indicate nel progetto (Punto 8.2) e il cui impegno contabile non sia antecedente alla data del provvedimento regionale di ammissione al finanziamento né successivo alla data indicata come "data di conclusione del progetto"; inoltre, le quietanze relative agli ordinativi di pagamento emessi non siano successive alla data finale di rendicontazione.

Le spese non previste nel progetto ammesso a finanziamento o non preventivamente autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dal presente bando sono escluse dal computo della spesa ammissibile rendicontata, ai sensi del successivo punto 10 ("Cause di inammissibilità, esclusione, revoca e sanzioni"). In tal caso il contributo verrà rideterminato d'ufficio con l'esclusione delle spese non ammissibili.

3. Dotazione finanziaria

All'attuazione degli interventi sarà destinato l'importo di €. 250.000,00 stanziati sul capitolo della spesa U05448 "Contributi per azioni e progetti in materia di polizia locale" – esercizio finanziario 2021.

4. Importo finanziabile

Il contributo regionale non può superare la misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale del 13 giugno 2003 n. 12, artt. 5 e 10 e, in valore assoluto, per le diverse tipologie di investimento, non potrà superare l'ammontare pari a:

- €. 40.000,00 per le Unione di Comuni o gli Enti associati per tutte le funzioni di polizia locale;
- €. 30.000,00 per i Comuni singoli.

I contributi assegnati ai sensi del presente bando non sono cumulabili sia con riferimento ai contributi regionali di cui al precedente bando approvato in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 746 del 13/11/2018, sia con riferimento ad altre tipologie di finanziamenti pubblici regionali, statali e comunitari eventualmente attribuiti per lo stesso progetto.

5. PRIORITÀ

I progetti ammissibili presentati sono istruiti e ordinati secondo il punteggio totale ottenuto in base alle priorità di seguito indicate.

5.1 Dotazione organica, popolazione residente e superficie in Km² dell'Ente beneficiario

Si terrà conto del numero di operatori in servizio alla data del 01/01/2021 presso il Corpo o Servizio di Polizia Locale, con contratto a tempo pieno e indeterminato (minimo due unità), nonché della popolazione residente alla data del 01/01/2021 e della superficie territoriale espressa in km², entrambi rilevabili dal sito istituzionale ISTAT, attribuendo un punteggio secondo i seguenti criteri:

Numero operatori di Polizia Locale/Numero popolazione residente (alla data del 1° gennaio 2021) x 1000	PUNTEGGIO
Fino a ≤ 0,50	20
Da > 0,50 fino a ≤ 0,75	15
Da > 0,75 fino a ≤ 1	10
Oltre 1	5

Numero operatori di Polizia Locale/Superficie per Km² (alla data del 1° gennaio 2021)	PUNTEGGIO
Fino a ≤ 0,30	20
Da > 0,30 fino a ≤ 1	15
Da > 1 fino a ≤ 2	10
Oltre 2	5

5.2 Tipologia di soggetti beneficiari

Una ulteriore premialità sarà attribuita in caso di forme associative tra Comuni con il seguente punteggio:

ć	a)	Unione di Comuni associati per le funzioni di polizia locale	punti 10
k	o)	Enti associati per tutte le funzioni di polizia locale	punti 7

In caso di parità del punteggio totale ottenuto, prevarrà il progetto che interessa l'ambito con il maggior numero totale di abitanti, sempre alla data del 1° gennaio 2021.

6. GRADUATORIE

Sulla base del punteggio attribuito ad ogni progetto, verranno predisposti, a cura della struttura competente, i seguenti elenchi:

- a. la graduatoria generale dei progetti ammessi;
- b. l'elenco dei progetti finanziati;
- c. l'elenco dei progetti ammissibili ma non finanziati per esaurimento risorse disponibili;
- d. l'elenco dei progetti esclusi.

La graduatoria generale dei progetti ammessi di cui al punto precedente ha una validità di tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

Ulteriori stanziamenti a valere sul capitolo della spesa U05448 dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 saranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari ritenuti ammissibili di cui all'elenco c) "Elenco dei progetti ammissibili ma non finanziati per esaurimento risorse disponibili".

7. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'approvazione della graduatoria e l'assegnazione del contributo saranno disposti, con decreto del Responsabile dell'Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, secondo quanto richiesto dall'ente proponente e fino a concorrenza dei fondi disponibili, sulla scorta delle priorità previste al punto 5 ("Priorità") e delle risultanze istruttorie sulla documentazione prodotta ed eventualmente richiesta come integrazione dagli uffici a fini meramente istruttori.

L'erogazione del contributo avverrà in due rate liquidate con le seguenti modalità:

a) la *prima rata* pari al 50% del finanziamento è liquidata a seguito di relativa istanza a firma del rappresentante legale dell'Ente beneficiario, corredata dal relativo cronoprogramma attuativo e attestazione della copertura finanziaria per la quota a carico dell'ente resa dal responsabile finanziario. Nel

caso dei progetti di cui al punto 2 A (Approntamento e/o implementazione di centrali operative) si richiede, altresì l'attestazione di cantierabilità del progetto da parte del relativo Responsabile dell'ente proponente; b) il saldo è liquidato a conclusione della realizzazione delle attività progettuali, previa presentazione della relazione e nel rispetto di quanto indicato al punto 9 ("Durata, gestione e rendicontazione del progetto").

Ai fini della liquidazione dei contributi di cui al presente Bando si applicano le disposizioni in materia di regolarizzazione delle posizioni debitorie per canoni idrici e/o di depurazione ex art. 1 L. R. n. 1/2012 e art. 1, comma 181, L. R. n. 5/2013.

8. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è composta dai seguenti documenti obbligatori:

8.1 Modulo di domanda redatta utilizzando esclusivamente la relativa modulistica (modulo B1 per enti singoli e modulo B2 per enti associati) resa disponibile al seguente link istituzionale: http://www.scuolapolizialocalecampania.it compilata integralmente e sottoscritta dal Legale rappresentante (Sindaco o Presidente), nonché dal Comandante e dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente e, ove previsto, dal responsabile incaricato per gli aspetti tecnico-gestionali dell'ente proponente ove non coincidente con il Comandante o il responsabile del Servizio Finanziario.

8.2 Progetto, che dovrà contenere:

- la relazione tecnica sottoscritta dal responsabile incaricato, con indicazione degli obiettivi e delle finalità perseguite;
- l'indicazione dettagliata delle voci di spesa;
- o il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.
- **8.3 Copia autentica della delibera** di Giunta dell'ente proponente che approva lo schema di progetto; nel caso di convenzioni per l'esercizio associato di tutte le funzioni di Polizia Locale, copia autentica della delibera di ciascun ente associato che approva lo schema di progetto e che ne affida la gestione all'ente capofila proponente autorizzandolo alla presentazione della domanda di contributo.

La delibera dovrà contenere la quantificazione del costo complessivo del progetto, l'indicazione delle risorse finanziarie con cui l'Ente intende far fronte per la quota di spesa di propria competenza, non coperta dal finanziamento regionale.

- **8.4 Copia dello Statuto** dell'Unione dei Comuni e/o della Convenzione sottoscritta dagli enti associati contenente la durata e l'attestazione della gestione associata di tutte le funzioni di polizia locale per un periodo non inferiore di almeno tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando e/o dalla data di eventuale scorrimento della graduatoria.
- **8.5 Copia dei preventivi di spesa** riportante una data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, volti a quantificare il relativo costo del progetto, fermo restando che esso potrà variare, a seguito delle procedure di acquisto previste per la Pubblica Amministrazione, e che come specificato al punto 9) l'eventuale spesa superiore a quella preventivata sarà a carico dell'ente beneficiario del cofinanziamento.

Si escludono espressamente, in sostituzione dei preventivi di spesa, computi metrici o quadri economici.

8.6. Trasmissione della domanda

La domanda unitamente alla ulteriore documentazione prevista dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La domanda di contributo e i relativi allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: bandi.polizialocale@pec.regione.campania.it.

Si suggerisce di riportate la seguente dicitura nell'oggetto della corrispondenza:

Domanda di contributo in materia di sicurezza urbana e polizia locale – Progetti di tipo A - annualità 2021 - Ente proponente ______

9. DURATA, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

9.1 Durata

Il termine massimo di conclusione del progetto indicato nel relativo modulo di domanda non può superare 12 mesi (dodici) che decorrerà dalla data di ammissione al finanziamento e/o relativo scorrimento della graduatoria.

In via eccezionale, il dirigente regionale competente può concedere una proroga, per un termine complessivamente non superiore a mesi 12 (dodici) e per ragioni non dipendenti da inerzia e volontà dell'ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati, su richiesta motivata e documentata a firma del responsabile incaricato per il progetto e del legale rappresentante (Sindaco o Presidente) del beneficiario, presentata almeno un mese prima della scadenza prefissata.

9.2 Gestione

L'ente proponente è incaricato della gestione unitaria del progetto e della sua attuazione e svolge il ruolo di referente unico nei confronti della Regione.

Le decisioni assunte dall'ente proponente devono essere comunque condivise fra tutti gli enti associati e coinvolti nel progetto, in ogni fase del procedimento, attraverso opportune e documentabili modalità di confronto interno, delle quali è dato conto nella rendicontazione finale di seguito previste.

La Regione può richiedere o effettuare verifiche in ogni fase del procedimento e, ove necessario, collabora con gli enti per l'ottimale realizzazione del progetto, anche con funzioni di mediazione.

9.3 Modifiche progettuali

Fatto salvo quanto sopra, sono esclusivamente ammissibili parziali modifiche progettuali che non comportino cambiamenti essenziali del progetto e delle sue voci di spesa, quand'anche 'a compensazione' di minori spese accertate e purché ciò sia utile per l'ottimizzazione del progetto stesso.

In particolare, qualora, nel corso della fase attuativa, emerga l'esigenza di ridurre le azioni e le spese del progetto è comunque necessaria la preventiva comunicazione e autorizzazione del dirigente regionale, subordinata alla verifica del permanere della funzionalità del progetto stesso e fatto salvo quanto previsto al punto 10 ("Cause di inammissibilità, esclusione, revoca e sanzioni").

Tutte le modifiche sono preventivamente autorizzate dal dirigente regionale competente, previa richiesta da parte del responsabile incaricato dall'ente locale. La modifica autorizzata dal dirigente regionale è formalmente recepita e approvata dall'organo competente dell'ente locale richiedente e dei comuni eventualmente associati in convenzione.

9.4 Rendicontazione

La rendicontazione finale deve essere trasmessa entro 30 giorni successivi al termine ultimo previsto in domanda o concesso per la realizzazione del progetto e con le stesse modalità previste al punto 8 ("Documentazione obbligatoria e presentazione della domanda"), salvo riportare la seguente dicitura:

Contributo in materia di sicurezza urbana e polizia locale – Progetti di tipo A - annualità 2021 - Rendicontazione - Ente proponente _____

La rendicontazione del progetto comprende:

 la relazione conclusiva, firmata dal Responsabile del progetto dell'Ente proponente e del Legale rappresentante, per quanto di rispettiva competenza, che attesti e dimostri l'avvenuta realizzazione del progetto, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti; deve essere altresì analiticamente elencata la documentazione allegata alla rendicontazione stessa completa di tutti i requisiti di legge;

- 2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal Responsabile del servizio finanziario o se competente in materia del Responsabile di procedimento, che attesti le spese sostenute (impegni, liquidazioni e mandati) al netto e al lordo dell'I.V.A analiticamente riportate in un prospetto riepilogativo da allegare alla dichiarazione stessa;
- 3. copia degli atti formali di impegno, di liquidazione, dei mandati e delle fatture relative alle spese sostenute, nonché degli eventuali atti adottati di recepimento e approvazione delle modifiche autorizzate dal dirigente regionale.

Ove necessario, la Struttura competente può richiedere eventuale ulteriore documentazione probatoria e può effettuare controlli in ogni fase del procedimento.

10 CAUSE DI INAMMISSIBILITA', ESCLUSIONE, REVOCA E SANZIONI.

10.1 La domanda è dichiarata inammissibile, quindi esclusa dalla fase istruttoria quando:

- è trasmessa oltre il termine perentorio previsto al punto 8.6, o con modalità difformi da quelle ivi previste;
- o è presentata da un ente non legittimato ai sensi del punto 1, o comunque non rispetta tutte le condizioni e i requisiti ivi previsti;
- o è presentata da un Comune contestualmente sia in forma singola che in forma associata;
- o è presentata da un Comune facente parte di una Unione di Comuni;
- è presentata da Enti dotati di un corpo o servizio di polizia locale non avente in organico almeno due unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato alla data del 01/01/2021;
- è presentata da Enti associati sulla base di uno statuto o di una convenzione avente scadenza inferiore di almeno tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando e/o dalla data di eventuale scorrimento della graduatoria;

Nella fase istruttoria saranno esclusi i progetti privi della documentazione obbligatoria prevista al punto 8. Tuttavia, in sede di analisi della documentazione acquisita, nel caso l'Ufficio regionale competente riscontri incompletezza della stessa invita l'Ente proponente a trasmettere, a mezzo PEC istituzionale, la documentazione mancante e/o a fornire chiarimenti su quella trasmessa entro e non oltre il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla richiesta.

10.2 Sono causa di revoca del contributo assegnato (previo apposito preavviso), con obbligo di restituzione delle somme già introitate maggiorate degli interessi maturati al tasso legale:

- lo scioglimento anticipato, il recesso o comunque la fuoruscita anche di un solo membro della forma associativa, nonché il mancato rinnovo della forma associativa stessa, per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima della completa chiusura e rendicontazione del progetto;
- o la mancata realizzazione del progetto, ovvero la mancata produzione della rendicontazione finale entro il termine e nei modi indicati al punto 9.4;
- o il venir meno, in qualunque fase del procedimento, di una qualunque delle condizioni o dei requisiti previsti dal presente bando a pena di esclusione;
- o l'accertata attribuzione al beneficiario, o a uno qualunque degli enti locali associati nel progetto ammesso a contributo, di altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto;
- o l'accertata non veridicità delle dichiarazioni o della documentazione prodotta, fatte salve le ulteriori sanzioni previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

10.3 Sono causa di riduzione proporzionale del contributo assegnato, con obbligo di restituzione delle maggiori somme eventualmente già introitate maggiorate degli interessi maturati al tasso legale, le seguenti ipotesi:

 minori spese rendicontate per azioni non realizzate o parzialmente realizzate, o comunque non conformi a quelle ammesse a contributo e non preventivamente autorizzate in conformità al punto 9.3 ("Modifiche progettuali");

- minori spese rendicontate a seguito di economie di spesa ottenute in fase attuativa, comportano la mera riduzione proporzionale del contributo, purché il progetto sia stato integralmente realizzato, con obbligo di restituzione delle maggiori somme eventualmente già introitate;
- è vietata la cessione e/o il mutamento della destinazione d'uso dei beni finanziati con il contributo regionale, fatto salvo il normale deperimento, prima che siano decorsi cinque anni dalla chiusura del progetto. La violazione comporta la revoca parziale del contributo con recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso legale, quantificate in base alle mensilità mancanti al completamento del quinquennio.